

Proposta di legge

Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Gestione e tutela della fauna selvatica. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 3/1994

Art. 2 - Esercizio funzioni con soggetti terzi. Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 3/1994

Art. 3 - Comprensori. Modifiche all'articolo 6 bis della l.r. 3/1994

Art. 4 - Programmazione regionale. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 3/1994

Art. 5 - Disposizioni transitorie per il piano faunistico venatorio regionale. Modifiche all'articolo 7 bis della l.r. 3/1994.

Art. 6 - Commissione scientifica regionale. Sostituzione dell'articolo 10 bis della l.r. 3/1994

Art. 7 - Ripartizione del territorio regionale destinato a caccia programmata in ambiti territoriali di caccia (ATC). Modifiche dell'articolo 11 della l.r. 3/1994

Art. 8 - Natura e organi degli ATC. Modifiche dell'articolo 11 bis della l.r. 3/1994

Art. 9 - Comitato di gestione e presidente dell'ATC. Modifiche dell'articolo 11 ter della l.r. 3/1994

Art. 10 - Procedure di affidamento dei contratti. Modifiche all'articolo 11 sexies della l.r. 3/1994

Art. 11-Attività dell'ATC. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 3/1994

Art. 12 - Fondo di rotazione per il supporto finanziario agli ATC. Inserimento dell'articolo 12 bis nella l.r. 3/1994

Art. 13 - Controllo sostitutivo. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 3/1994

Art. 14 - Accesso agli ATC. Modifiche all'articolo 13 ter della l.r. 3/1994

Art. 15 - Coordinamento degli ATC. Modifiche all'articolo 13 quater della l.r. 3/1994

Art. 16- Zone di protezione. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 3/1994

Art. 17 - Oasi di protezione. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 3/1994

Art. 18 - Zone di ripopolamento e cattura. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 3/1994

Art. 19 - Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 3/1994

Art. 20 - Zone di rispetto venatorio. Modifiche all'articolo 17 bis della l.r. 3/1994

Art. 21- Aziende agrituristico venatorie. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 3/1994

Art. 22 - Aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 3/1994

Art. 23 - Fondi chiusi e aree sottratte alla caccia programmata. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 3/1994

Art. 24 - Tabelle di segnalazione. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 3/1994

Art. 25 - Esercizio della caccia. Modifiche all'articolo 28 della l.r. 3/1994

Art. 26 - Gestione faunistico venatoria degli ungualti. Sostituzione dell'articolo 28 bis della l.r. 3/1994

Art. 27 - Indennizzo dei danni. Sostituzione all'articolo 28 ter della l.r. 3/1994

Art. 28- Abilitazione alla caccia agli ungulati. Modifiche all'articolo 28 quater della l.r. 3/1994

Art. 29- Calendario venatorio. Modifiche all'articolo 30 della l.r. 3/1994

Art. 30 - Divieti. Modifiche all'articolo 32 della l.r. 3/1994

Art. 31 - Cattura e gestione dei richiami vivi e appostamenti. Modifiche all'articolo 34 della l.r. 3/1994

Art. 32 - Controllo della fauna selvatica. Modifiche all'articolo 37 della l.r. 3/1994

Art. 33 - Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della dir. 2009/147/CE. Modifiche all'articolo 37 bis della l.r. 3/1994
Art. 34 -Soccorso di fauna selvatica in difficoltà. Modifiche all'articolo 38 della l.r. 3/1994
Art. 35- Convenzioni. Modifiche all'articolo 53 della l.r. 3/1994
Art. 36 - Annotazione delle infrazioni. Modifiche all'articolo 61 della l.r. 3/1994
Art. 37 - Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 63 bis della l.r. 3/1994

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, lettere l) e n) dello Statuto;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");

Considerato quanto segue:

1. L'esperienza maturata nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione faunistico venatoria a seguito del riordino istituzionale rende necessario modificare alcune disposizioni al fine di garantire maggiore efficacia nell'azione amministrativa; in particolare si prevede la possibilità di avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di alcune funzioni, si rivedono le norme in materia di affidamento dei contratti da parte degli ATC, si interviene sulle funzioni degli ATC e si effettuano alcune precisazioni sulla disciplina degli istituti di gestione faunistica;
2. Per garantire la continuità operativa degli ATC anche nei casi di difficoltà finanziarie derivanti da cause di carattere eccezionale, viene istituito un fondo di rotazione regionale;
3. Nell'ottica di determinare la consistenza faunistica delle diverse specie presenti sul territorio regionale e assicurare conseguentemente la corretta gestione per il raggiungimento dell'equilibrio faunistico è istituito un comitato scientifico composto da esperti al quale viene attribuito il compito di analizzare le dinamiche delle popolazioni;
4. Il modello sperimentato con la legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana (l.r. 10/2016) ha fornito elementi per introdurre nell'ordinamento regionale gli strumenti necessari per una gestione finalizzata al mantenimento delle densità sostenibili, anche interspecifiche, definite a livello locale, tenuto conto degli effettivi danneggiamenti alle coltivazioni agricole e ai boschi, anche potenziali ed ai fini della riduzione dell'impatto sulla biodiversità e le attività antropiche.

Approva la seguente legge:

Art. 1

Gestione e tutela della fauna selvatica. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 3/1994

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 3/1994 dopo le parole "disciplina con la presente legge la gestione del territorio regionale ai fini faunistici, attuando la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica" sono sostituite dalle seguenti "disciplina la gestione e la tutela di tutte le specie della fauna selvatica nonché la gestione del territorio regionale ai fini faunistici."

Art. 2

Esercizio funzioni con soggetti terzi. Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 3/1994

1. Nella l.r. 3/1994 dopo l'articolo 5 è inserito il seguente articolo:

"Art. 5 bis

Esercizio funzioni con soggetti terzi. Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 3/1994

1. La competente struttura della Giunta regionale, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, può avvalersi di soggetti terzi, in particolare delle associazioni venatorie e delle organizzazioni professionali agricole operanti sul territorio regionale per l'esercizio delle seguenti attività:
 - a) assistenza procedimentale;
 - b) promozione della cultura della sicurezza.
2. L'individuazione delle attività e le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono definite con delibera di Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale.....(presente legge)."

Art. 3

Comprensori. Modifiche all'articolo 6 bis della l.r. 3/1994

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 bis della l.r. 3/1994 è sostituita dalla seguente:
"a) le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna e le oasi di protezione;"
2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 bis della l.r. 3/1994 è sostituita dalla seguente:
"b) le zone di ripopolamento e cattura e le zone di rispetto venatorio;"

Art. 4

Programmazione regionale. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 3/1994

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 3/1994 è sostituita dalla seguente:
"c) nella misura del 32 per cento per la prevenzione e il risarcimento dei danni alle produzioni agricole e per l'eventuale attivazione del fondo di rotazione per il supporto finanziario agli ATC di cui all'articolo 12 bis."

Art. 5

Disposizioni transitorie per il piano faunistico venatorio regionale. Modifiche all'articolo 7 bis della l.r. 3/1994

1. Il comma 2 bis dell'articolo 7 bis della l.r. 3/1994 è abrogato.

Art. 6

Commissione scientifica regionale. Sostituzione dell'articolo 10 bis della l.r. 3/1994

1. L'articolo 10 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“Art. 10 bis.

Comitato scientifico regionale sulla fauna selvatica.

1. E' istituito il comitato scientifico regionale sulla fauna selvatica, al quale è attribuito il compito di analizzare le dinamiche della popolazioni di specie di fauna selvatica sul territorio regionale.
2. Il comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato e composto da esperti nelle materie faunistiche esponenti del mondo universitario o comunque dotati di comprovata esperienza nelle materie faunistiche, così individuati:
 - a) quattro esperti designati dal Presidente della Giunta regionale;
 - b) tre esperti designati congiuntamente dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ove presenti in forma organizzata sul territorio regionale;
 - c) tre esperti designati dalle organizzazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello regionale, presenti in forma organizzata sul territorio e riconosciute a livello nazionale;
 - d) due esperti designati, secondo modalità definite con delibera di Giunta regionale, dalle associazioni di protezione ambientale presenti in forma organizzata sul territorio regionale e riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);
 - e) due esperti designati congiuntamente dagli ATC.
3. Il comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale previa designazione da parte dei soggetti di cui al comma 2. Il comitato può essere nominato in presenza di più della metà delle designazioni, fatte salve le successive integrazioni.
4. Il comitato resta in carica per la durata della legislatura e si riunisce su convocazione del Presidente della Giunta regionale.
5. La partecipazione al comitato non comporta oneri per l'amministrazione regionale.”.

Art. 7

Ripartizione del territorio regionale destinato a caccia programmata in ambiti territoriali di caccia (ATC). Modifiche dell'articolo 11 della l.r. 3/1994.

1. Il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 3/1994 è abrogato.

Art. 8

Natura e organi degli ATC. Modifiche dell'articolo 11 bis della l.r. 3/1994

1. Al comma 5 dell'articolo 11 bis della l.r. 3/1994 dopo le parole “ed il conto consuntivo” sono inserite le seguenti “secondo uno schema definito dalla Giunta regionale”.
2. Il comma 6 dell'articolo 11 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“6. Il comitato di gestione dell'ATC garantisce idonee forme di pubblicità dei principali provvedimenti approvati, compresi i bilanci e i verbali delle riunioni del comitato di gestione, mediante pubblicazione on line. I verbali delle riunioni sono pubblicati entro quindici giorni dalla loro approvazione.”.
3. Al comma 7 dell'articolo 11 bis della l.r. 3/1994 dopo le parole “specifiche direttive” sono inserite le seguenti parole: “nel rispetto delle normative regionali e nazionali”.

Art. 9

Comitato di gestione e Presidente dell'ATC. Modifiche dell'articolo 11 ter della l.r. 3/1994

1. Il comma 4 dell'articolo 11 ter della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“4. Il Comitato di gestione è nominato dal Presidente della Giunta regionale, anche ai sensi dell'articolo 21, comma 6 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), ed è validamente costituito con la nomina di almeno sei componenti.”.

Art. 10

Procedure di affidamento dei contratti. Modifiche all'articolo 11 sexies della l.r. 3/1994

1. L'articolo 11 sexies è sostituito dal seguente:

“Art. 11 sexies

Procedure di affidamento dei contratti. Sostituzione dell'articolo 11 sexies della l.r. 3/1994

1. Gli ATC svolgono le procedure per l'affidamento di servizi e forniture nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25 UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ricorrendo ad una centrale di committenza oppure avvalendosi di una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.”.

Art. 11

Attività dell'ATC. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 3/1994

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 12 è inserita la seguente lettera:

“e bis) provvede alla realizzazione di centri di sosta e alla stipula di convenzioni con centri di lavorazione delle carni;”.

2. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 12 è sostituita dalla seguente:

“h) determina ed eroga, nel rispetto delle linee guida stabilite dalla Giunta regionale, i contributi per l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria e i contributi per interventi tesi alla prevenzione dei danni stessi. In casi eccezionali l'ATC può richiedere alla Regione l'attivazione del fondo di cui all'articolo 12 bis nelle limiti delle risorse disponibili;”.

3. Alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 3/1994 dopo le parole “l'istituzione” sono inserite le seguenti: “, la revoca”.

4. Nel comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 3/1994, dopo la lettera l) è inserita la seguente:

“l bis) collabora allo svolgimento delle attività collegate alle richieste di controllo di cui all'articolo 37;”.

5. Nell'articolo 12 della l.r. 3/1994 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. La Giunta regionale, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) può contribuire allo svolgimento dell'attività di cui al comma 1, lettera e bis).”.

Art. 12

Fondo di rotazione per supporto agli ATC. Inserimento dell'articolo 12 bis nella l.r. 3/1994

1. Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente articolo:

“Art. 12 bis

Fondo di rotazione per il supporto finanziario agli ATC

1. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare con deliberazione un fondo di rotazione per il supporto finanziario agli ATC che, per motivi eccezionali debitamente giustificati, si trovino in difficoltà finanziarie.

2. La delibera di cui al comma 1 definisce altresì le modalità per l'erogazione delle risorse agli ATC e per la relativa restituzione.”.

Art. 13

Controllo sostitutivo. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 3/1994

1. Nel comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 3/1994 le parole “11 quinquies, 12 e 13 ter, comma 4 bis” sono sostituite dalle seguenti “12, 13 ter, comma 4 bis e 13 quater”.

2. Il comma 1 bis dell'articolo 13 della l.r. 3/1994 è abrogato.

Art. 14

Accesso agli ATC. Modifiche all'articolo 13 ter della l.r. 3/1994

1. Al comma 4 bis dell'articolo 13 ter della l.r. 3/1994 le parole “il 10 per cento” sono sostituite dalle seguenti “il 5 per cento”.

Art. 15

Coordinamento degli ATC. Modifiche all'articolo 13 quater della l.r. 3/1994

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 quater della l.r. 3/1994 è inserito il seguente comma:

“3 bis. I Presidenti degli ATC costituiscono il coordinamento degli ATC della Regione Toscana nominando il coordinatore e un coordinamento per un massimo di tre membri, per un periodo di tempo del mandato pari alla durata dei comitati di gestione. Il coordinamento degli ATC ha funzioni di raccordo e di consultazione con la Regione Toscana”.

Art. 16

Zone di protezione. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 3/1994

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente comma:

“3 bis. Per la gestione delle zone di protezione la Regione può avvalersi degli ATC e del concorso di associazioni culturali, ambientaliste, venatorie ed agricole. La priorità per la realizzazione degli interventi è affidata ai proprietari o conduttori i cui terreni ricadono nella zona. Nel caso in cui le zone ricadano in terreni demaniali, la gestione avviene d'intesa con l'ente competente.”.

Art. 17

Oasi di protezione. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 3/1994

1. Il comma 7 dell'articolo 15 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“7. Qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la Giunta regionale può procedere alla costituzione coattiva o alla modifica coattiva del perimetro delle oasi di protezione, sentiti i comuni o le unioni di comuni interessati, gli ATC, fermo restando quanto previsto dall’articolo 5 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)).”.

2. Nel comma 8 dell’articolo 15 della l.r. 3/1994 le parole “ si avvale” sono sostituite dalle seguenti: “può avvalersi attraverso specifiche convenzioni”

3. Nel comma 9 dell’articolo 15 della l.r. 3/1994 dopo le parole “fauna selvatica” sono inserite le seguenti: “ad eccezione delle operazioni di controllo della fauna selvatica ai sensi dell’articolo 37”.

Art. 18

Zone di ripopolamento e cattura. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 3/1994

1. Nel comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 3/1994 dopo le parole “struttura regionale competente,” sono inserite le seguenti “sentiti gli ATC”.

2. Il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“3. Qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la Giunta regionale può procedere alla costituzione coattiva o alla modifica coattiva del perimetro delle zone di ripopolamento e cattura, sentiti i comuni o le unioni di comuni interessati, gli ATC, fermo restando quanto previsto dall’articolo 5 della l.r. 10/2010.”.

Art. 19

Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 3/1994

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente comma:

“ 3 bis. I centri pubblici possono essere gestiti in collaborazione con gli enti cui è affidata la gestione e gli ATC tramite specifiche convenzioni. Le spese sostenute dagli ATC sono imputabili alle attività di immissione della fauna selvatica di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c).”.

Art. 20

Zone di rispetto venatorio. Modifiche all’articolo 17 bis della l.r. 3/1994

1. Nel comma 1 dell’articolo 17 bis le parole “La struttura regionale competente” sono sostituite dalle seguenti “La Giunta regionale”.

2. Il comma 2 dell’articolo 17 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“2. La Giunta regionale nelle zone di rispetto venatorio può autorizzare la caccia agli ungulati, alla volpe, alla cornacchia grigia e alla gazza”.

3. Il comma 5 dell’articolo 17 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“5. Qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la Giunta regionale può procedere alla costituzione coattiva o alla modifica coattiva del perimetro delle zone di rispetto venatorio, sentiti i comuni o le unioni di comuni interessati, gli ATC, fermo restando quanto previsto dall’articolo 5 della l.r. 10/2010.”.

4. Il comma 6 dell’articolo 17 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“6. La gestione delle zone di rispetto venatorio è affidata agli ATC che utilizzano in via prioritaria forme associate dei conduttori dei fondi rustici inclusi per le necessarie attività gestionali. In assenza di tali forme associate l’ATC costituisce per ogni zona di rispetto venatorio una commissione di verifica e controllo composta in misura paritetica da rappresentanti dei

proprietari e conduttori dei fondi rustici ricompresi nelle zone e da rappresentanti dei cacciatori designati dal comitato di gestione per lo svolgimento delle necessarie attività gestionali.”

5. Nel comma 7 dell’articolo 17 bis della l.r. 3/1994 le parole “all’oasi” sono sostituite dalle seguenti: “alla zona”.

6. Dopo il comma 7 dell’articolo 17 bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente comma:

“7 bis. Le zone di rispetto venatorio sono considerate non vocate alla presenza degli ungulati”..

Art. 21

Aziende agriturismo venatorie. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 3/1994

1. Nel comma 9 dell’articolo 21 della l.r. 3/1994 le parole “La struttura regionale” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale”.

Art. 22

Aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 3/1994

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“1 bis. Le autorizzazioni delle aree di cui al comma 1, costituite sul territorio degli ATC, su richiesta degli ATC, possono essere sospese e temporaneamente restituite alla caccia programmata.”.

Art. 23

Fondi chiusi e aree sottratte alla caccia programmata. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 3/1994

1. Nel comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 3/1994 dopo le parole “al Comune” sono inserite le seguenti “e all’ATC”.

Art. 24

Tabelle di segnalazione. Modifiche all’articolo 26 alla l.r. 3/1994

1. Nel comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 3/1994 le parole “ad un’altezza da 2 a 4 metri, e a distanza di metri 100 circa l’una dall’altra, e in ogni caso” sono soppresse.

Art. 25

Esercizio della caccia. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 3/1994

1. Nel comma 4 dell’articolo 28 della l.r. 3/1994 le parole “non fa pervenire” sono sostituite dalle seguenti: “non comunica”.

2. Il comma 7 dell’articolo 28 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“7. Per esercitare l’attività venatoria è altresì necessario essere muniti del tesserino regionale, che può essere rilasciato sia cartaceo che in formato digitale. La Giunta regionale può prevedere l’uso obbligatorio del formato digitale per specifiche forme di caccia o categorie di cacciatori.”.

Art. 26

Gestione faunistico venatoria degli ungulati. Sostituzione dell’articolo 28 bis della l.r. 3/1994

1. L’articolo 28 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“Art. 28 bis
Gestione faunistico venatoria degli ungulati

1. La gestione faunistico venatoria degli ungulati interessa l'intero territorio regionale, anche se soggetto a regime di protezione o di vincolo, persegue gli obiettivi indicati nel piano faunistico venatorio regionale ed è finalizzata al mantenimento delle densità sostenibili, anche interspecifiche, definite a livello locale, tenuto conto degli effettivi danneggiamenti, anche potenziali, alle coltivazioni agricole e ai boschi ed ai fini della riduzione dell'impatto sulla biodiversità e le attività antropiche.
2. La Giunta regionale, sulla base dei dati forniti dall'osservatorio faunistico regionale, determina le densità sostenibili di cui al comma 1, sentiti gli ATC e le organizzazioni professionali agricole. Fino alla determinazione delle densità di cui al comma 1, la densità regionale nelle aree vocate di cui all'articolo 6 bis, comma 2, lettera i) è fissata, per il cinghiale, a 2,5 soggetti ogni 100 ettari.
3. La Giunta regionale adotta piani di prelievo di ungulati adeguati a garantire le densità sostenibili di cui al comma 2 nelle aree vocate.
4. Nelle aree non vocate di cui all'articolo 6 bis, comma 2, lettera i) la Giunta regionale adotta piani di prelievo con finalità di gestione non conservative delle specie.
5. Al fine di rendere efficace la realizzazione dei piani di prelievo selettivo, l'ATC attua, nelle aree non vocate sino al raggiungimento dell'80 per cento del piano per ciascuna classe di sesso e di età, il prelievo a scalare, consentendo l'attivazione contemporanea di tutti gli iscritti al distretto. Il prelievo a scalare è altresì attuabile, a discrezione dell' ATC nelle aree vocate, o parte di esse, sino al massimo dell'80 per cento del piano assegnato per ogni singola specie.
6. Per la gestione faunistico venatoria degli ungulati gli ATC provvedono:
 - a) ad attuare le attività logistiche ed organizzative necessarie per svolgere l'attività di prelievo, ivi compresa la distribuzione a titolo gratuito dei contrassegni inamovibili e delle schede di prelievo da distribuire per il territorio del comprensorio nonché il ritiro delle schede di prelievo e la prima elaborazione dei dati;
 - b) a rendicontare alla Regione il numero dei cacciatori partecipanti al prelievo, il numero di fascette distribuite e l'esito dei prelievi effettuati mediante sistema informatico con accesso diretto da parte degli uffici regionali;
 - c) a dividere il proprio territorio in unità di gestione.
7. Con regolamento regionale sono stabilite:
 - a) ulteriori funzioni degli ATC per la gestione faunistico venatoria degli ungulati;
 - b) le regole generali per la gestione faunistico venatoria degli ungulati;
 - c) le modalità per l'esercizio della caccia al cinghiale e per il prelievo selettivo degli altri ungulati;
 - d) i criteri per l'abilitazione all'esercizio venatorio e al prelievo degli ungulati.
8. Nelle aree di cui all'articolo 6 bis, comma 2, lettere a), b), c), d) e g), la Giunta regionale adotta, ai sensi dell'articolo 37, piani di controllo degli ungulati adeguati a garantire le densità sostenibili di cui al comma 1.
9. Nei parchi regionali e nelle aree protette di cui alla l.r. 30/2015, il soggetto gestore adotta piani di controllo degli ungulati che tengono conto delle densità sostenibili di cui al comma 1 e degli effettivi danneggiamenti alle coltivazioni agricole, anche limitrofi ai propri confini, e ai boschi. In caso di inadempienza e in presenza di danni alla produzione agricola, anche nelle aree limitrofe, la Giunta regionale interviene ai sensi dell'articolo 37.”.

Art. 27

Indennizzo dei danni. Sostituzione dell'articolo 28 ter della l.r. 3/1994

1. L'articolo 28 ter della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“Art. 28 ter

Indennizzo dei danni

1. Ai responsabili, concessionari o soggetti gestori delle aree sottoposte a divieto di caccia, delle aree protette di cui alla l.r. 30/2015 e degli istituti pubblici o privati, compete la determinazione e l'indennizzo dei danni alle produzioni agricole causati dalle specie ungulate.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 che non abbiano posto in essere i piani di prelievo e di controllo, approvati dalla Giunta regionale è imputato l'indennizzo dei danni causati dalle specie selvatiche suddette entro la fascia di 200 metri circostanti i loro confini.”.

Art. 28

Abilitazione alla caccia agli ungulati. Modifiche all'articolo 28 quater della l.r. 3/1994

1. Il comma 1 dell'articolo 28 quater della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“1. La caccia di selezione agli ungulati e la caccia al cinghiale in braccata e girata è esercitata da cacciatori abilitati e iscritti in apposito registro regionale. La competente struttura regionale può riconoscere l'equipollenza delle abilitazioni rilasciate da altre regioni a seguito della valutazione dei percorsi formativi e delle prove abilitative.”.

Art. 29

Calendario venatorio. Modifiche all'articolo 30 della l.r. 3/1994

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 30 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente comma:

“8 bis. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, per la caccia agli ungulati effettuata sulla base di piani di prelievo approvati dalla Regione, è concesso il prelievo per cinque giorni alla settimana.”.

Art. 30

Divieti. Modifiche all'articolo 32 della l.r. 3/1994

1. Alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 3/1994 le parole “dalla provincia” sono sostituite dalle seguenti “dalla Regione”.

2. Alla lettera bb) del comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 3/1994 la parola “città” è sostituita dalla parola “caccia”.

3. Alla lettera nn) del comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 3/1994 la parola “cattura” è sostituita dalla parola “controllo”.

Art. 31

Cattura e gestione dei richiami vivi e appostamenti. Modifiche all'articolo 34 della l.r. 3/1994

1. Il comma 6 dell'articolo 34 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“6. La Regione autorizza gli appostamenti fissi per l'esercizio dell'attività venatoria in un determinato sito, in conformità al regolamento regionale. Gli appostamenti fissi realizzati all'interno delle aziende faunistiche venatorie di cui all'articolo 20 rispettano le distanze previste dal regolamento esclusivamente con riferimento agli appostamenti preesistenti esterni all'azienda, fermo restando il rispetto del limite di densità di cacciatori all'interno delle aziende definiti nel regolamento regionale.”.

Art. 32

Controllo della fauna selvatica. Modifiche all'articolo 37 della l.r. 3/1994

1. Al comma 6 dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 le parole "dell'INFS" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ISPRA".

Art. 33

Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della dir. 2009/147/CE. Modifiche all'articolo 37 bis della l.r. 3/1994

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 37 bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente comma: "2 ter. Il limite al prelievo delle specie in deroga non si cumula con il numero totale di capi di fauna migratoria stabilito dall'articolo 4, comma 1 della legge regionale 10 giugno 2002 n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 -Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").".

Art. 34

Soccorso di fauna selvatica in difficoltà. Modifiche all'articolo 38 della l.r. 3/1994

1. Nel comma 3 dell'articolo 38 della l.r. 3/1994 dopo le parole "gli enti pubblici" sono inserite le seguenti: "e gli ATC".

Art. 35

Convenzioni. Modifiche all'articolo 53 della l.r. 3/1994

1. Nel comma 3 dell'articolo 53 della l.r. 3/1994 le parole "alla Regione" sono sostituite dalle seguenti: "alla polizia provinciale e alla polizia della Città metropolitana di Firenze".

Art. 36

Annotazione delle infrazioni. Modifiche all'articolo 61 della l.r. 3/1994

1. Nel comma 3 dell'articolo 61 della l.r. 3/1994 dopo le parole "licenza medesima." sono inserite le seguenti: "Nel caso di utilizzazione del tesserino elettronico, le annotazioni sono riportate sull'applicativo regionale.".

Art. 37

Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 63 bis della l.r. 3/1994

1. Il comma 2 ter dell'articolo 63 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

2 ter. A decorrere dal 2020 le entrate di cui al comma 2 bis sono ridotte dell'importo di euro 450.000,00 annuo ed alla copertura di tali minori entrate si fa fronte con le seguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2020-2022, rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:

anno 2020

- in diminuzione, Tipologia 500 "Rimborsi ed altre entrate correnti" del Titolo 3 "Entrate extratributarie", euro 450.000,00;

- in diminuzione, Missione n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “ Spese correnti”, euro 450.000,00;

anno 2021

- in diminuzione, Tipologia 500 “Rimborsi ed altre entrate correnti” del Titolo 3 “Entrate extratributarie”, euro 450.000,00;

- in diminuzione, Missione n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “ Spese correnti”, euro 450.000,00;

anno 2022

- in diminuzione, Tipologia 500 “Rimborsi ed altre entrate correnti” del Titolo 3 “Entrate extratributarie”, euro 450.000,00;

- in diminuzione, Missione n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “ Spese correnti”, euro 450.000,00.

2. Dopo il comma 2 ter dell’articolo 63 bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“2 quater. Per l’attuazione di quanto previsto agli articoli 5 bis e 12, comma 1bis è autorizzata la spesa di euro 75.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.”.

3. Dopo il comma 2 quater dell’articolo 63 bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“2 quinquies. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 12 bis è autorizzata la spesa di euro 25.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2020-2022.”.

4. Dopo il comma 2 quinquies dell’articolo 63 bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“2 sexies. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi 2 quater e 2 quinquies, al bilancio di previsione 2020-2022 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo, rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:

anno 2020

- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 100.000,00;

- in aumento, Missione n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 1 “ Spese correnti”, euro 75.000,00;

- in aumento, Missione n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie”, euro 25.000,00;

anno 2021

- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 100.000,00;

- in aumento, Missione n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 1 “ Spese correnti”, euro 75.000,00;

- in aumento, Missione n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie”, euro 25.000,00;

anno 2022

- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 100.000,00;

- in aumento, Missione n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 1 “ Spese correnti”, euro 75.000,00;
- in aumento, Missione n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie”, euro 25.000,00;”.

5. Nel comma 3 dell’articolo 63 bis della l.r. 3/1994 dopo le parole “esercizi successivi” sono inserite le seguenti: “, con l’esclusione dell’articolo 12 bis,”.